



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it

Corso di Diritto della Navigazione

Argomenti:

La locazione. La nozione; Formulare per la conclusione dei contratti di locazione; Locazione a scafo nudo e locazione di nave armata ed equipaggiata. La forma del contratto di locazione; Il problema della localizzazione della qualità di armatore o di esercente; Pubblicità della locazione; Obbligazioni delle parti; Il ritardo nella riconsegna; Prescrizione



Art. 376 cod. nav. - Locazione di nave
«Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo»*

*Ricalca, *mutatis mutandis*, l'art. 1571 cod. civ.


«La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo»



Formulari per la conclusione dei contratti di locazione.



disciplina del
codice della
navigazione



formulari
contrattuali
standard

A livello internazionale

BARECON
(edizione del 2017),
predisposto dal
BIMCO

In Italia

Italscafo
(ultima edizione 1992)

Per il diporto

all'*Italscafo diporto*
(ultima ed. 1992)

Formulari dell'associazione dei mediatori
marittimi per il diporto ISYBA

AINUD (Associazione Italiana Noleggio
Unità da diporto)

ISYBA Y-loc

ISYBA Y-boat

Ultima
ed. 2012

contratto standard di locazione di unità da diporto

Locazione a scafo
nudo

Locazione di nave
armata ed
equipaggiata

Non espressamente distinte dal codice della navigazione

Distinzione estrapolata dalla relazione ministeriale al codice della navigazione

Oggetto

nave con le pertinenze

nave con i contratti di arruolamento
già conclusi da parte del locatore

non è espressamente prevista dal legislatore

Locazione di nave
armata ed
equipaggiata

MA ... si può estrapolare

art. 347 cod. nav

«Salvo il caso previsto nell'art. 343, n. 2... e fermo il disposto del comma 2 dell'art. 2212 del codice civile ... il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale»

Analogia previsione per cambiamento esercente è prevista nell'art. 917 cod. nav.



Che natura ha la successione del conduttore nei contratti di lavoro dell'equipaggio ?

✓ si verifica *ex lege*, sulla base delle previsioni degli artt. 347 e 917 cod. nav.

X cessione del contratto di arruolamento: NON c'è base volontaria



La forma del contratto di locazione

Art. 377 - Forma del contratto

«Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso».

Art. 939-bis - Forma e pubblicità del contratto.

«Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto. La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi. Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione. La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti».



La forma del contratto di locazione

Forma richiesta ad *probationem**



La sua assenza non inficia la validità del contratto




Eventuali difficoltà sul piano probatorio

Esenzione per le locazioni di durata inferiore ai 6 mesi



art 939 *bis* cod. nav
Analogia previsione per la locazione di aeromobile

Art. 42 comma
3 cod.dip



Forma scritta a pena di nullità per imbarcazioni e navi da diporto (obbligo di tenere copia originale a bordo)



* «... non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso»



Publicità della locazione

Codice della
navigazione



Non previsione di un sistema di
pubblicità per la locazione di nave



Per pubblicità relativa
agli aeromobili si veda
l'art 939 bis cod. nav.
(introdotto da d. lg.
96/2005)



Qualche effetto può derivare dalla pubblicità
armatoriale di cui all'art. 265 cod. nav.
Analogia previsione per la locazione di
aeromobile ex art. 874 cod. nav.

Art. 939-bis - Forma e pubblicità del contratto : Ci ritorniamo per riflettere

«Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.

La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi. Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti»

Art. 265 - Dichiarazione di armatore

«Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.


Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore»

Art. 874 - Dichiarazione di esercente

«Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario»





Obbligazioni delle parti

Il locatore

Art. 379 cod.
nav.

«Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto»

Il locatore

Deve inoltre garantire il pacifico godimento della cosa

Responsabile per i danni derivanti da difetto di navigabilità

A meno che non provi che si trattasse di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza



Art. 1575 cod.
civ.


Il locatore deve:

- 1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
- 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
- 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).

Art.1576 comma 2
cod. civ.
(locazione beni
mobili)

« [...] deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621)»

Art. 379 cod.
nav. (cit.)



Ritardo nella riconsegna

Esclusione della rinnovazione
tacita

Art. 382 - Scadenza del contratto

«Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.

Nel caso di ritardo nella riconsegna per Fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso»

Analogia previsione in art. 43 cod. dip.

Esclusione del risarcimento del danno per ritardata riconsegna se non eccede la decima parte della durata prevista dal contratto

Corresponsione del doppio del nolo rispetto a quella stabilita dal contratto

→ eccessivamente vantaggiosa per il locatore

→ Non giustificabile nella navigazione mercantile

→ Non ha corrispondenza nei formulari

→ Giustificata per la navigazione da diporto

→ prevista anche dai formulari

Prescrizione

Art. 383 cod. nav. - Prescrizione

«I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione»

Art. 383
cod. nav.

artt. 2946 e 2948 cod. civ.
prevedono rispettivamente un termine
di prescrizione di 10 e 5 anni



1 anno termine di
prescrizione dei diritti
derivanti dal contratto
di locazione di nave

Art. 939 cod. nav.
(stessa previsione)
per aeromobili

Art. 44 cod. dip.
(stessa previsione)
per unità da diporto



Responsabilità dell' esercente



art. 939-ter cod. nav.

«In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione».



**PROBLEMA SU CUI RIFLETTERE
CHI è L'ESERCENTE?????**



Locazione art. 42 cod. dip.

- «1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.**
- 2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.**
- 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.**
- 4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3»**



Locazione art. 43 cod. dip.

- Art. 43. Scadenza del contratto
 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
 2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

LA PRESCRIZIONE dei diritti derivanti dal contratto di locazione

Art. 383 c. nav. – Prescrizione -I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.

Art. 44 c. naut. dip. Prescrizione - 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unita'.